

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

25 MAR. 2005

25 MAR. 2005

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI -
ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. 403-

OGGETTO:

- Reg. (CE) n. 1493/1999 e Reg. (CE) n. 1227/2000; D.G.R. 27-12-2000, n. 2616 e successive modifiche ed integrazioni.
- Precisazioni per la rendicontazione degli interventi già realizzati in attuazione della 1° e 2° annualità (campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002) del "Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio" adottato con D.G.R. n. 2616/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Oggetto: Reg. (CE) n. 1493/1999 e Reg. (CE) n. 1227/2000; D.G.R. 27-12-2000, n. 2616 e successive modifiche ed integrazioni. Precisazioni per la rendicontazione degli interventi già realizzati in attuazione della 1° e 2° annualità (campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002) del “Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio” adottato con D.G.R. n. 2616/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R. del 10 novembre 2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 2616 recante: <<Approvazione Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio e disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole>>;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2001, n. 321 che integra e rettifica la predetta D.G.R. n. 2616/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2001, n. 638 che integra e rettifica la predetta D.G.R. n. 321/2001;

CONSIDERATO che le competenti Aree Decentrate Agricoltura hanno accertato che alcuni produttori agricoli, titolari di domanda di concessione degli aiuti previsti dal sopra citato “Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio”, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, hanno provveduto al pagamento in denaro contante delle spese sostenute per le campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002, mentre altri produttori agricoli hanno presentato fatture non corredate dalla dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice dei materiali per le medesime due campagne;

DATO ATTO che il piano di ristrutturazione viticola, approvato con D.G.R. n. 2616/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che tra l'altro stabilisce le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per ciascuna delle cinque annualità di operatività del piano medesimo, non vengono riportate prescrizioni relativamente alle modalità di pagamento;

CONSIDERATO che alcune Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura nell'atto di concessione del finanziamento ammesso in esecuzione della determinazione dipartimentale hanno previsto che la ditta beneficiaria al momento della rendicontazione finale avrebbe dovuto documentare le modalità e l'avvenuta riscossione dei pagamenti;

CONSIDERATO, tuttavia, che nei predetti atti di concessione non si prescrivono, al contempo, le forme di pagamento ammissibili e pertanto, non si esclude la possibilità di pagamento in denaro contante;

RITENUTO che la quietanza apposta sulla fattura, da parte della ditta che l'ha emessa, unitamente all'autocertificazione con la quale l'imprenditore agricolo dichiara che l'importo totale indicato in fattura è stato interamente pagato, indicandone le relative modalità di pagamento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale la ditta fornitrice dei beni e delle opere "non ha più nulla a pretendere dall'imprenditore agricolo" possono essere, nei casi sopra richiamati, elementi sufficienti a dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta;

RITENUTO che per le predette campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002, dover ammettere, in analogia con quanto già disposto con la determinazione dipartimentale n. C0677 del 4 giugno 2003, al riconoscimento delle spese, relative ad interventi realizzati ed ammissibili, sostenute mediante pagamento in denaro contante per un importo massimo per singolo pagamento e singola fattura o cumulativamente nel caso di più pagamenti e più fatture, ad esempio nel caso di acconti afferenti la stessa prestazione o fornitura, pari od inferiore al limite vigente al momento del pagamento, oltre il quale, ai sensi della specifica normativa, occorre provvedere alla segnalazione di trasferimenti in denaro contante o in titoli equivalenti alla autorità competente;

CONSIDERATO che le competenti Aree Decentrate Agricoltura hanno accertato, altresì, che un certo numero di beneficiari hanno proceduto alla realizzazione del vigneto, per le campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002, utilizzando un sesto di impianto (distanza in metri delle viti tra le file e lungo la fila) diverso da quello indicato al punto 2.4 della D.G.R. n. 638/2001 dove vengono individuate, tra l'altro, le *linee guida* e le indicazioni tecnico-agronomiche riferite a ciascuna delle macro aree individuate;

DATO ATTO che le sopra citate *linee guida* rappresentano solo delle indicazioni di natura agronomica e non sono vincolative nella realizzazione della struttura degli impianti viticoli autorizzati, per i quali è necessario tenere conto, altresì, delle realtà locali e dell'esperienza maturata nel tempo dai viticoltori;

RITENUTO, altresì, necessario di ammettere al finanziamento agevolato le domande di aiuto di quei viticoltori che hanno ristrutturato il vigneto, nelle campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002, utilizzando un sesto di impianto diverso da quello indicato al punto 2.4 della D.G.R. n. 638/2001, che ha modificato ed integrato la sopra richiamata D.G.R. n. 2616/2000, in relazione a particolari esigenze pedoclimatiche locali, nonché dell'esperienza acquisita dai viticoltori;

RILEVATO che questo atto non deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali, in quanto trattasi di indicazioni e precisazioni per la rendicontazione degli interventi già realizzati in attuazione della 1° e 2° annualità (campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002) del "Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Lazio" adottato con D.G.R. n. 2616/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ALL'UNA NIMITA':

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

- 1) di riconoscere le spese sostenute, mediante pagamenti in denaro contante, dai beneficiari dell'aiuto a favore delle ditte fornitrici di materiali ed opere per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne vitivinicole 2000/2001 e 2001/2002, nei limiti



oltre i quali occorre provvedere, ai sensi della vigente normativa, alla segnalazione dei trasferimenti in denaro contante o in titoli equivalenti, alla autorità competente;


- 2) che ai fini del riconoscimento delle spese di cui al punto precedente è necessario che vengano prodotte dalle ditte beneficiarie autocertificazione con la quale l'imprenditore agricolo dichiara che l'importo totale indicato in fattura è stato interamente pagato, indicandone le relative modalità di pagamento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale la ditta fornitrice dei beni e delle opere "non ha più nulla a pretendere dall'imprenditore agricolo" possono essere, nei casi sopra richiamati, elementi sufficienti a dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta;
- 3) che mantengono il diritto all'aiuto i viticoltori che hanno realizzato impianti viticoli adeguandoli, in quanto a sesti e densità, alle particolari situazioni pedoclimatiche locali, nonché sulla base di precedenti esperienze ancorché non rispondenti alle linee guida contemplate nel piano regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti nel Lazio.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 MAR. 2005



A.S. 1111

Giorgio Simeoni

Andrea Augello

Luciano Ciocchetti

Antonello Iannarilli

Donato Robilotta